

3. Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º agosto 1918, n. 1114, riguardante condono di pene pecuniarie in materia di tasse di registro, di bollo e in surrogazione. (1011)

4. Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro e dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. (1016)

Risposte scritte ad interrogazioni.

INDICE.		
		Pag.
CARBONI: Eliminazione degli ufficiali superiori.	20832	
COLAJANNI: Fondo invalidità e vecchiaia degli operai dell'industria solifera siciliana.	20832	
DE VITI DE MARCO: Accuse di deportazioni dalla Dalmazia e dall'Istria.	20833	
GIRETTI: Raffermo dei sottufficiali dei carabinieri.	20833	
LOMBARDI: Sottufficiali anziani dei carabinieri.	20833	
MATIERI: Miglioramenti ai sottotenenti commissari effettivi della Regia marina.	20834	
RAMPOLDI: Provvedimenti per il personale delle biblioteche.	20834	
RESTIVO: Tabelle d'infermità per i militari di marina.	20834	

Carboni. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno che, nello sfollamento degli ufficiali superiori da lui comunicate, debba tenersi conto, più che della maggior permanenza in zona di guerra, del numero delle loro ferite, le quali, con l'obbligarsi in ospedali territoriali per un tempo tanto più lungo quanto più grave, muterebbero ora in danno il sacrificio ».

RISPOSTA. « Per quanto il progetto riguardante la eliminazione degli ufficiali dell'esercito esuberanti all'organico di pace non abbia al momento carattere definitivo, in quanto dev'essere ancora sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, si può fin d'ora assicurare che nella compilazione del progetto stesso questo Ministero non ha trascurato di tenere nel dovuto conto lo speciale caso della benemerita categoria di ufficiali della quale si interessa l'onorevole interrogante.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FINOCCHIARO-APRILE ».

Colajanni. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « 1º Sulla convenienza ed opportunità di eliminare la discordanza

che presenta l'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, e l'articolo 2 del decreto 21 aprile 1919, n. 603, contenenti entrambi disposizioni relative al fondo dell'invalidità e vecchiaia funzionante in favore degli operai dell'industria solifera siciliana; 2º per sapere se, trovandosi i due decreti-legge in attesa dell'approvazione del Parlamento, non convenga stralciare le due disposizioni suaccennate per formare oggetto di un provvedimento speciale in armonia con tutti i precedenti legislativi saggiamente imperniati sul riconoscimento delle condizioni eccezionali nelle quali svolgesi il lavoro delle solfere di Sicilia; 3º sulla necessità di disciplinare su basi e con norme tecniche il funzionamento del fondo alimentato dai contributi degli industriali, ma integrato col concorso dello Stato come è stabilito in favore di tutti i prestatori di opera contemplati nel decreto-legge sulla invalidità della vecchiaia ».

RISPOSTA. — « L'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solifera siciliana stabilisce la misura massima del contributo per ogni tonnellata di zolfo venduto o consegnato da erogarsi per scopi di previdenza e principalmente per assegni vitalizi di invalidità e vecchiaia agli operai addetti alle miniere di zolfo, e dispone che sia provveduto a sistemare su basi tecniche il servizio per tali assegni, finora regolato su basi empiriche e non conformi ai principi di previdenza: è noto infatti che attualmente per ragioni varie, che non è qui il caso di esaminare, l'erogazione del fondo è regolata con caratteri di beneficenza e non di previdenza e non risponde in modo adeguato ai fini che in simile materia converrebbe aver presente.

« Sopravvenuto il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, si reputò necessario, avuto riguardo alle speciali condizioni, cui accenna l'onorevole interrogante, nelle quali svolgesi il lavoro delle solfere di Sicilia, prevedere un particolare trattamento per quegli operai; e l'articolo 2 di quel decreto dispone che nel regolamento per l'esecuzione di esso decreto siano stabilite le modalità per coordinare il decreto medesimo alle disposizioni del precitato articolo 13 del decreto-legge sul Consorzio solifero siciliano.

« Si tratta dunque di coordinamento, e non sembra che vi sia vera discordanza